



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 04/03/2019

OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **Marzo**, alle ore **20:10** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA		X
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO		X
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO		X
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO		X
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori MORETTI CLAUDIO, SIRAGUSA TIZIANA, CENTIN PASQUALE, BARENGO DOMENICO, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **12**..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (*art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998*), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (*art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998*);
- a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (*art. 1 comma 3 bis D.Lgs. n. 360/1998*), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (*art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011*);
- i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività (*art. 1 comma 11 del DL n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 sopra citato*);
- resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica, da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi;

Preso atto che dal 2019 non trova più applicazione il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, contenuto nell'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio previsionale;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- le deliberazioni comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it, secondo le modalità stabilite con il DM 31/05/2002, e la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul medesimo sito, a condizione che questa avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (*art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998; art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 1 del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in L. 26/04/2012 n. 44*);
- ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, sono di competenza del Consiglio Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e che, conseguentemente, la competenza in merito è del Consiglio Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante *l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche* di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., approvato con *deliberazione C.C. n. 7 del 05/03/2007*, con il quale, a decorrere dall'anno 2007, veniva determinata l'aliquota nella misura dello 0,7 per cento;

Considerato che tale aliquota non è mai stata variata;

Richiamata la *deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31 gennaio 2019*, avente ad oggetto *“Addizionale Comunale IRPEF – Proposta conferma dell'aliquota per l'anno 2019 e dotazione finanziaria del fondo compensativo istituito con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 23 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2019-2021”* con la quale, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, meglio specificati nel DUP Documento Unico di Programmazione per tale esercizio e garantire gli equilibri di bilancio, è stato ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale altresì per il corrente esercizio finanziario;

Ritenuta la proposta dell'Amministrazione pienamente condivisibile e meritevole di approvazione;

Preso atto che, in base al punto 3.7.5 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 D.Lgs. 218/2011 e s.m.e.i.), l'addizionale comunale all'IRPEF può essere accertata, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purchè non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° *lett b*), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale in atti n. 06/2019 del 15.02.2019;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 25 febbraio 2019, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso;

Uditi gli interventi dei consiglieri come da registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico, agli atti;

Con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Cipolla, Marocco)

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., nella misura dello **0,7%**, già in vigore fino all'anno 2018;
- 3) di introitare il gettito derivante stimato, sulla base di quanto evidenziato in premessa, sul seguente Capitolo dello schema di Bilancio 2019-2021

ANNO	TIT.	TIP	CATEG.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2019	1	0101	16	140	Addizionale IRPEF	2.579.000,00 €

- 4) di dare atto che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi i necessari adempimenti di legge inerenti il presente atto.

Successivamente,

con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Cipolla, Marocco)

Rilevata l'urgenza di procedere con gli atti consequenziali, stante la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di bilancio 2019-2021

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente